

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA II SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Gennaio 2013

**Leggi, decreti e regolamenti. Abrogazione.
Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Servizi pubblici.**

Consiglio di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2013, n. 00267/2013 (adunanza del 19 dicembre 2012 e n. affare 09710/2012). Quesito. Autorità per l'energia elettrica e il gas. Pres. Pajno, Est. Garofoli.

Al referendum abrogativo va riconosciuta una sorta di valenza espansiva rispetto alle disposizioni legislative non coinvolte in maniera espressa dal quesito referendario, ma comunque incompatibili con la volontà manifestata dagli elettori; malgrado la legge 25 maggio 1970, n. 352 nulla disponga in merito, deve infatti ritenersi che il positivo esito referendario incida anche su tali ulteriori norme. In altri termini, l'abrogazione espressa dichiarata in esito all'accoglimento della domanda referendaria può produrre effetti con riguardo a quelle discipline legislative che, ancorché non oggetto del quesito, siano tuttavia strettamente connesse ad esso in quanto recanti norme contrastanti con la volontà abrogativa popolare. Si è al cospetto in casi siffatti, con maggiore precisione, più che di un'abrogazione tacita conseguente, di una sopravvenuta inapplicabilità o inoperatività di disposizioni legislative collegate a quelle oggetto del quesito.

Per effetto del referendum svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, i cui esiti sono stati proclamati con il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, in vigore dal 21 luglio 2011, è stato espunto dall'ordinamento il frammento normativo - incluso nell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - che indicava, quale parametro di cui tenere conto in sede di determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, quello della "adeguatezza della remunerazione del capitale investito": criterio, tuttavia, già previsto dall'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 [abrogato dall'articolo 175, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152], che, nel fissare i parametri per la determinazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico integrato, rinviava ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento.

Il decreto ministeriale 1° agosto 1996, che per le tariffe del servizio idrico integrato utilizza il criterio dell'adeguatezza della remunerazione dell'investimento, è in contrasto con gli effetti del referendum del 12 e 13 giugno del 2011, limitatamente alla parte in cui ha avuto applicazione nel periodo compreso tra il 21 luglio e il 31 dicembre 2011. Di ciò l'Autorità per l'energia elettrica e il gas - fermo il rispetto del quadro normativo che, sul piano nazionale ed europeo, regola i criteri di calcolo della tariffa, in specie imponendo che si assicuri la copertura dei costi - dovrà tenere conto, nell'esercizio dei poteri riconosciuti alla stessa e nello svolgimento dei conseguenti ed autonomi apprezzamenti tecnici, in sede di adozione dei nuovi provvedimenti tariffari.

[Link al testo parere](#)

Il parere è di interesse nella parte in cui ha attribuito una forza espansiva all'effetto abrogativo di un referendum; considerando non più operanti anche disposizioni non direttamente oggetto dei quesiti referendari, ma strettamente connesse ad essi e incompatibili con la volontà scaturita dall'esito referendario. Il che dà luogo ad inapplicabilità o operatività sopravvenuta di disposizioni che, seppure non abrogate, non possono più produrre effetti.

Ciò richiede, chiaramente, un'attività di tipo interpretativo che, supplendo a compiti che si sarebbero dovuti svolgere da parte del legislatore, non è di aiuto ad esigenze di certezza del diritto.